

CONVENGNO NAZIONALE DI STUDIO
SU ALCUNE FRA LE PIÙ URGENTI RIFORME
DEL DIRITTO PENALE (*)

Mi sia consentito, Eccellenza, Signori, di aggiungere alla voce di tanti studiosi la voce di un magistrato il quale si occupa, sia pure temporaneamente, del settore dell'esecuzione penale, in particolar modo della attività penitenziaria. Mi sia consentito di sviluppare un punto che è tra i fondamentali della relazione del prof. Nuvolone e che è stato sottolineato in modo particolare anche dal prof. Del Pozzo e dal prof. Dondina: la natura della riforma che si attende, la quale deve toccare le basi della legislazione penale ed essere quindi una riforma di struttura. Una riforma approfondita della legislazione penale vigente presuppone naturalmente un accurato studio delle misure penali. Il diritto penale, specialmente nel secolo scorso, si è occupato prevalentemente dello studio del reato come entità giuridica e del problema della responsabilità del suo autore. Con il positivismo si è passati allo studio della personalità del reo ai fini di una diagnosi di pericolosità e di una scelta di misure preventive. Nel campo della procedura penale, si è cercato di mettere a punto un sistema di garanzie che dovessero servire a stabilire in qual modo affermare la colpevolezza dell'autore del reato è procedere alla irrogazione della pena. Ma lo studio delle pene è stato finora, se non carente, certamente insufficiente. È questa la ragione per cui ci si è fermati sostanzialmente alle pene tradizionali, delle quali si fa applicazione nel sistema vigente, sia pure con qualche accorgimento più moderno.

Le pene che sono previste dalla legislazione del nostro Paese e anche dalle legislazioni straniere sono in fondo pene elaborate dalla tradizione. Non c'è stato mai uno studio sistematico, completo, globale che abbia dato vita ad un nuovo inquadramento delle pene o, per dire meglio, delle misure (poiché oggi è più opportuno parlare in termini generali di misure di difesa, cioè di difesa della società contro il delitto, che debbono servire anche ad uno scopo di prevenzione generale e ad uno scopo di prevenzione speciale). Possiamo dire che anche in questo

(*) Intervento al Convegno - CNPDS - 24-27 aprile 1958.

campo la forza dominante è stata purtroppo la forza d'inerzia. Nel nostro ordinamento, il codice del 1930 ha apportato un notevole progresso con due innovazioni: anzitutto, con il distinguere fra pene e misure di sicurezza, il che denota un approfondimento del problema, ed in secondo luogo l'identificazione del processo di esecuzione penale, configurato come rapporto giuridico processuale analogo al rapporto giuridico processuale che inerisce alla fase cognitiva. È stato introdotto altresì un nuovo specifico organo, qual è il giudice di sorveglianza, deputato alla vigilanza sull'esecuzione della pena. Ma nel Codice Penale del 1930, come dicevo, non ci si è distaccati dalle pene tradizionali e non si è molto arricchito il campo delle pene stesse. Possiamo dire sotto questo profilo che il progresso non è stato soddisfacente ed è perciò che nel campo del diritto e nel campo della criminologia si discute circa l'opportunità di introdurre ulteriori misure. Le misure penali debbono essere studiate nei loro aspetti, nelle loro funzioni e nei loro scopi. Le misure sono un po' come i farmaci, avendo la funzione di medicinali destinati alla terapia contro il male rappresentato dal delitto. Come i medici studiano la farmacologia, così i giudici dovrebbero studiare in maniera particolare le misure di difesa della società sotto ogni aspetto, per una migliore identificazione dei tipi, per una migliore determinazione delle caratteristiche, per una migliore precisazione degli scopi e delle funzioni di tali misure.

In alcuni Paesi stranieri è sorta una scienza che si chiama la penologia: in Italia essa non ha ancora cultori e non è ancora stata configurata come disciplina autonoma. Per quanto riguarda gli scopi della pena, noi abbiamo oggi un dato giuridico preciso, che è rappresentato dall'articolo 27 della Costituzione, il quale guarda non soltanto alle funzioni di difesa sociale della pena, ma altresì alle funzioni rieducative, facendo esplicito riferimento alla rieducazione del condannato. Come giustamente rilevava il prof. Nuvolone, nel parlare di rieducazione del condannato non si guarda all'emenda come fenomeno interiore, come fenomeno di ripiegamento spirituale, ma alla risocializzazione, al riadattamento sociale del condannato.

È il caso di arricchire la serie delle misure che sono legislativamente previste? Questo quesito è stato posto in particolar modo dal prof. Dondina. Io penso che non sia il caso di arricchire la serie delle misure di difesa previste dal diritto penale. Oggi, sia nei congressi internazionali, sia soprattutto nelle riunioni internazionali (come quelle dell'O.N.U. e del Consiglio d'Europa) si tende in modo particolare alla misura, alla pena detentiva unica.

Per inciso, desidero precisare che rimangono fuori del discorso le misure non detentive, le quali hanno tuttora la loro funzione e anzi meritano di essere sviluppate. Il prof. Nuvolone accennava ieri all'istituto della «probatation» che in certo modo si può dire somigliante alla sospensione condizionale ma ne differisce notevolmente per mol-

tissimi aspetti, sia nella esecuzione, sia negli scopi, ed all'istituto della «parole» di tipo americano, che somiglia alla liberazione condizionale ma ne differisce per tantissimi aspetti. Non intendiamo occuparci ora di queste misure, ma accennare all'opportunità di svilupparle e di affermare la loro utilità ai fini della risocializzazione di alcuni soggetti, i quali si siano resi responsabili di colpe piuttosto lievi o che non rivelino una pericolosità tale da dover essere fronteggiata necessariamente con un internamento in un istituto penitenziario.

Per quanto riguarda invece le misure detentive, come dicevo, l'orientamento è per la pena unica. Ora, noi, nell'attuale sistema, abbiamo diverse pene detentive, ma nella esecuzione, come sanno i pratici, non c'è quasi nessuna differenza. Non c'è nessuna sostanziale differenza non soltanto fra la reclusione e l'ergastolo (per cui la parola «ergastolo» forse fa più paura di quanto non ne debba fare, in quanto il trattamento riservato all'ergastolano è uguale a quello che è riservato ai condannati alla reclusione, tranne per quanto riguarda la limitazione relativa all'ammissione al lavoro all'aperto, la quale non può essere consentita se non dopo un certo periodo), ma c'è addirittura una identificazione di trattamento tra la reclusione e l'arresto. L'ergastolano è trattato oggi come colui che espia la pena dell'arresto. Ora, è questo un fenomeno così allarmante? No, piuttosto direi che l'esecuzione penale ha trovato la necessità di identificare i trattamenti perché non era indispensabile usare dei trattamenti differenziati in relazione al genere di pena ed al genere di reati commessi.

La pena unica è quella che consente la maggiore individualizzazione. Se si dovessero distinguere tante pene per quante sono le situazioni da affrontare, occorrerebbe una gamma enorme di pene e di misure in genere, che dovrebbero essere previste dal legislatore in relazione alle singole ipotesi criminose e dovrebbero essere applicate dai giudici in base a studi approfonditi, con risultati, probabilmente, discutibili. Infatti, una forte individualizzazione della pena richiede lo studio delle esigenze personali del condannato non soltanto al momento del giudizio ma anche nelle varie fasi della esecuzione. La situazione familiare, la situazione fisica, la situazione psichica del condannato variano nel tempo e non si può pretendere di stabilire una misura veramente adeguata che valga per tutto il tempo in cui il soggetto dovrà essere chiamato ad espire la pena o la misura in genere. Se a taluno in giovane età viene inflitta una misura in previsione del suo riadattamento e durante la vita penitenziaria egli viene ad ammalarsi o di mali fisici o di mali psichici o a vedere mutata la sua situazione familiare, quella misura che da principio sembrava ottima può diventare in determinate circostanze pessima.

E allora qual è la conclusione, a mio avviso? Che per l'individualizzazione della pena bisogna rimettersi alla esecuzione penitenziaria. È nella fase penitenziaria che si può stabilire quali sono i bisogni del

condannato, momento per momento, e quali sono le terapie applicabili per far fronte ai suoi bisogni. È stato giustamente rilevato quanta importanza abbia per l'individualizzazione della pena l'osservazione del condannato. Osservazione che deve mettere in luce sia i fattori personali criminogeni, sia la carenza dei fattori criminoresistenti, sia le altre condizioni sociali che hanno indotto il soggetto a delinquere, a porsi fuori dai binari della legge. Per questa osservazione l'Amministrazione Penitenziaria italiana ha fatto già degli importanti passi, come è già stato accennato dal prof. Nuvolone. Nell'Istituto penitenziario di Rebibbia, presso Roma, è in funzione un centro di osservazione che è uno stabilimento dell'Amministrazione Penitenziaria notevolmente specializzato ai fini dell'osservazione dei detenuti ivi ristretti. In questo stabilimento si procede ad un lavoro di équipe (composta da uno psicologo, da uno psicotecnico, da un medico generico, da un elettroencefalografista, da un radiologo, da un assistente sociale, nonché da un magistrato il quale dirige i lavori). Attraverso questo studio si cerca di accertare i fattori criminogeni, d'identificare i bisogni della personalità, d'indicare quali terapie sono necessarie per la rieducazione ed il riadattamento sociale del condannato. Questa osservazione, la quale vien fatta all'inizio dell'esecuzione penale, può benissimo essere rinnovata tutte le volte che all'attento esame dei responsabili dell'esecuzione penitenziaria appaia necessario rivedere la situazione. I risultati finora non possono dirsi ancora del tutto soddisfacenti; però si è cominciato e questo è molto importante. Resta molto da fare e, quando questi studi avranno fatto notevoli progressi, occorrerà adeguare anche i mezzi agli scopi. Occorrerà quindi migliorare l'edilizia carceraria ed in modo particolare la preparazione del personale, la quale deve essere sempre più curata in maniera tale da consentire un'attenta osservazione costante del condannato ed una saggia applicazione delle tecniche terapeutiche per la sua risocializzazione.